

Prof di religione, decide la Curia

L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è consentito soltanto ai soggetti graditi all'autorità ecclesiastica. Lo ha confermato il Tar del Veneto, con la sentenza n. 3631 del 2 novembre 2006. Nel caso in oggetto nel febbraio 2004, il ministero dell'istruzione aveva indetto concorsi riservati finalizzati all'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Una concorrente ne era stata esclusa con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale in quanto non possedeva uno dei requisiti specifici di ammissione, e cioè, ex art. 2 del bando, il riconoscimento d'idoneità, «di cui al numero 5), lettera a), del protocollo addizionale all'accordo firmato a Roma il 18/02/1984», rilasciato cioè dall'autorità ecclesiastica agli insegnati di religione cattolica e, per tale carenza, l'art. 5, sesto comma, dello stesso bando, prevedeva espressamente l'esclusione dalla procedura.

L'insegnante, allora, aveva proposto ricorso contro questa decisione ricordando che le disposizioni vigenti sull'insegnamento della religione cattolica presso le scuole pubbliche prevedono che i relativi incarichi, di durata annuale, sono con-

feriti dall'autorità scolastica a docenti già riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e tali incarichi sarebbero poi confermati automaticamente. Il Tar per il Veneto, sospesa ogni ulteriore decisione, invita la Curia episcopale a depositare la documentazione richiesta presso la segreteria della sezione. Infatti, i giudici amministrativi non possono stabilire con certezza se la ricorrente, al momento in cui presentò la domanda di partecipazione alla procedura, disponesse o meno della necessaria idoneità canonica, e ciò rende opportuno lo svolgimento di un'attività istruttoria, la quale, ad avviso del collegio, deve necessariamente consistere in una richiesta di chiarimenti all'autorità ecclesiastica competente. Non c'è dubbio che, nella specifica materia dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, il protocollo sopra citato impegni l'autorità civile a consentire l'insegnamento della religione soltanto a soggetti graditi all'autorità ecclesiastica. Il collegio, quindi, ritiene che quest'ultima sia implicitamente invitata a collaborare affinché la scuola possa adempiere tale onere e pertanto, in conformità a quanto consentito dall'art. 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, invita la Curia episcopale, a fornire ogni utile documento, accompagnato dagli opportuni chiarimenti. (riproduzione riservata)

di Francesca De Nardi

no segnalare le
rsi di maggiore
relativi elementi
all'indirizzo:

ola@class.it